

TI_GERICHTE 42.2022.97 vom 18. Dezember 2020

TI Tribunale d'appello, 2020-12-18, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_42.2022.97_d20201218

FR: TI_GERICHTE 42.2022.97 du 18 décembre 2020

IT: TI_GERICHTE 42.2022.97 del 18 dicembre 2020

Regeste

Restituzione di indennità giornaliera per il coronavirus dal 1° ottobre al 18 dicembre 2020 poiché in seguito ad un controllo è emerso che la cifra d'affari non è stata calcolata correttamente

Erwägungen

E. 14

aprile 2021 consid. 3; STF 8C_562/2019 del 16 giugno 2020 consid. 3.; STF 8C_257/2011 del 14 giugno 2011 consid. 4). Inoltre, l'amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la correzione ha un'importanza rilevante (art. 53 cpv. 2 LPGA; cfr. STF 8C_108/2022 del 22 settembre 2022, consid. 3.2; STF 9C_200/2021 del 1° luglio 2021; STF 8C_624/2018 dell'11 marzo 2019 consid. 2.2.; STF 8C_113/2012 del 21 dicembre 2012 consid. 5.1.; STF U 408/06 del 25 giugno 2007; DTF 138 V 324, consid. 3.3). Questi principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza una decisione formale, ma con una decisione informale presa nell'ambito della procedura semplificata di cui all'art. 51 cpv. 1 LPGA (STF 8C_82/2020 del 12 marzo 2021 consid. 3.2.; STF 8C_434/2011 dell'8 dicembre 2011 consid. 3; STF 8C_719/2008 del 1° aprile 2009 consid. 3.1.; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1). Per determinare se è possibile riconsiderare una decisione in quanto manifestamente erronea, occorre fondarsi sulla situazione giuridica esistente al momento della sua pronuncia, prendendo in considerazione la prassi allora in vigore (STF 8C_108/2022 del 22 settembre 2022, consid. 3.3; DTF 140 V 77, consid. 3.1; DTF 125 V 383 consid. 3 pag. 389 con riferimenti), tenuto conto del fatto che un cambiamento di prassi o di giurisprudenza non giustifica di regola una riconsiderazione (DTF 117 V 8 consid. 2c pag. 17; 115 V 308 consid. 4a/cc pag. 314). Per motivi legati alla sicurezza giuridica e per evitare che la riconsiderazione diventi uno strumento che consenta di riesaminare liberamente i presupposti del diritto a prestazioni di lunga durata, l'irregolarità deve essere manifesta (STF 8C_108/2022 del 22 settembre 2022, consid. 3.3). L'amministrazione non può procedere in ogni momento ad un nuovo apprezzamento della situazione dopo un esame più approfondito dei fatti (STF 8C_108/2022 del 22 settembre 2022, consid. 3.3). In particolare non vi è inesattezza manifesta se l'assegnazione della prestazione dipende dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame presuppone un certo margine di apprezzamento riguardo a certi aspetti o elementi, e se la decisione iniziale appare ammissibile alla luce della situazione di fatto e di diritto. Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale, non è possibile procedere ad un riesame (cfr. sentenza 8C_113/2012 del 21 dicembre 2012, consid. 5.1; sentenza 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008 consid. 3.1 con riferimenti; DTF 138 V 324). 2.3 . In concreto, la Cassa, dopo aver accolto le richieste di

versamento di indennità giornaliera Corona in favore dell'insorgente, ha chiesto la restituzione delle prestazioni versate dal 1° ottobre 2020 al 18 dicembre 2020 poiché dalla verifica contabile effettuata da un perito esterno è emerso che le indennità non erano dovute. Secondo la Cassa la cifra d'affari conseguita dalla ricorrente nei periodi litigiosi non permette di ottenere le prestazioni. L'assicurata contesta la decisione su opposizione della Cassa, sostenendo che gli importi ricevuti dalle sorelle per l'affitto del locale commerciale dove esercitano la loro attività indipendente non va preso in considerazione nel calcolo della cifra d'affari.

2.4. Va preliminarmente rammentato che nel periodo litigioso avevano diritto alle prestazioni i lavoratori indipendenti e le persone in posizione assimilabile ai datori di lavoro se, in seguito a provvedimenti adottati per combattere il coronavirus, la loro attività lucrativa era limitata in modo considerevole, subivano una perdita di guadagno o salariale e nel 2019 avevano conseguito con questa attività un reddito soggetto all'AVS di almeno 10 000 franchi (cfr. art. 2 cpv. 3 bis Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno secondo la modifica del 4 novembre 2020 nel tenore in vigore dal 17 settembre 2020: RU 2020 4571). L'attività lucrativa era ritenuta limitata in modo considerevole se si era registrata una diminuzione della cifra d'affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto alla cifra d'affari mensile media degli anni 2015–2019 (art. 2 cpv. 3 ter Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno secondo la modifica del 4 novembre 2020 nel tenore in vigore dal 17 settembre 2020: RU 2020 4571). L'art. 2 cpv. 3 ter, primo periodo è poi stato modificato dal Consiglio federale il 18 dicembre 2020 con entrata in vigore il 19 dicembre 2020, nei seguenti termini: " 3ter L'attività lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole, se si è registrata una diminuzione della cifra d'affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto alla cifra d'affari mensile media degli anni 2015–2019. ... " (cfr. RU 2020 pag. 5829) Nell'ambito della revisione della legge COVID-19 del 19 marzo 2021 (RU 2021 153), in vigore dal 1° aprile 2021, tale limite è stato nuovamente modificato, nel senso che l'art. 15 cpv. 1 seconda frase (provvedimenti volti a indennizzare la perdita di guadagno), prevede che sono ritenute aver subito una limitazione considerevole dell'attività lucrativa soltanto le persone che hanno subito una perdita di guadagno o salariale e la cui impresa ha registrato una diminuzione della cifra d'affari del 30 per cento almeno rispetto alla cifra d'affari media degli anni 2015-2019.

2.5. In concreto, nelle richieste di prestazioni (plico doc. 8), l'insorgente ha dichiarato una cifra d'affari mensile media, per il periodo 2015-2019, di fr. 2'885 ([fr. 30'789 + fr. 42'736 + fr. 33'027 + fr. 34'480 + fr. 32'052] : 60 mesi). La ricorrente aveva indicato una cifra d'affari di fr. 1'125 nel mese di ottobre 2020, di fr. 1'110 nel mese di novembre 2020 e di fr. 1'040 nel mese di dicembre 2020. Poiché era stata registrata una diminuzione della cifra d'affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto alla cifra d'affari mensile media degli anni 2015–2019, l'amministrazione ha riconosciuto all'insorgente le indennità giornaliera. Nella relazione dei revisori indipendenti sulla verifica del controllo a campione presso i beneficiari dell'indennità perdita di guadagno Corona del 29 luglio 2022, figura che in applicazione dell'art. 15 cpv. 4 della Legge COVID-19 la direzione della Cassa ha incaricato la _____ di verificare la correttezza e la plausibilità dei valori dichiarati nel formulario di richiesta secondo le condizioni che danno diritto all'indennità perdita di guadagno Corona (doc. 6). La valutazione è stata effettuata conformemente al " Mandat pour l'exécution des contrôles par sondage sur place des bénéficiaires d'allocations perte de gain Corona " emesso dall'UFAS nel giugno 2021 (doc. 6). Dopo aver esaminato la documentazione messa loro a disposizione, i revisori hanno affermato: " (...) Nell'ambito delle nostre verifiche, abbiamo riscontrato discrepanze tra perdita di cifra d'affari dichiarata dal beneficiario e i valori

secondo le informazioni finanziarie che ci sono state fornite. In effetti, la beneficiaria non ha considerato quale cifra d'affari (sia nel periodo 2015-2019 che per i mesi da settembre 2020 a giugno 2021) il ricavo del sub-affitto dei suoi locali professionali. Conclusione sfavorevole Sulla base della constatazione presentata al paragrafo "Motivazione per una constatazione sfavorevole", i valori dichiarati nel formulario di richiesta ai sensi del << Mandat pour l'exécution des contrôles par sondage sur place des bénéficiaires d'allocations perte de gain Corona >> emesso dall'UFAS non sono corretti risp. non sono plausibili." (doc. 6) Secondo il calcolo eseguito dai revisori la cifra d'affari media mensile per gli anni dal 2015 al 2019 ammonta a fr. 3'651 (219'048 : 60 mesi; cfr. doc. 6, pag. 4). Anche la cifra d'affari dei mesi litigiosi diverge da quella dichiarata dalla ricorrente. Nel mese di ottobre 2020 l'assicurata ha conseguito una cifra d'affari di fr. 1'825, superiore all'importo di fr. 1'643 (cfr. doc. 6, pag. 4) che le avrebbe permesso di ottenere le prestazioni (riduzione almeno del 55% della cifra d'affari; cfr. consid. 2.4). Nel mese di novembre 2020 ha avuto una cifra d'affari di fr. 1'809, anch'essa superiore all'importo di fr. 1'643. Infine nel mese di dicembre 2020 l'interessata ha conseguito una cifra d'affari di fr. 1'740, sempre superiore al limite di fr. 1'643 che le avrebbe permesso di ricevere le indennità dal 1° dicembre 2020 al 18 dicembre 2020 (riduzione almeno del 55% della cifra d'affari; cfr. consid. 2.4). Nel periodo in esame la ricorrente non ha pertanto diritto alle prestazioni, poiché la sua attività non è stata limitata in modo considerevole a causa di provvedimenti adottati per combattere l'epidemia di COVID-19. Ella sostiene tuttavia che l'ammontare della cifra d'affari calcolata dai revisori indipendenti non è corretta, poiché tiene conto della parte di affitto pagatole dalle sorelle per la locazione del locale commerciale dove tutte e tre svolgono la loro attività indipendente. La censura va respinta. I revisori esterni hanno infatti correttamente preso in considerazione l'importo che le sorelle hanno versato alla ricorrente quale quota parte della locazione sia per il periodo dal 2015 al 2019, sia per i mesi litigiosi. Infatti, come rileva giustamente l'amministrazione, giuridicamente si tratta di una sublocazione ai sensi dell'art. 262 CO e trattandosi inoltre del locale commerciale in cui l'assicurata svolge l'attività, il relativo compenso deve figurare nella cifra d'affari, che va intesa come la somma delle vendite dei beni o dei servizi di un'impresa durante un anno contabile (cfr. www.kmu.admin.ch), ossia il fatturato lordo delle entrate della società. Non vi è pertanto alcun motivo per scostarsi dal calcolo effettuato dai revisori incaricati dalla Cassa di verificare la correttezza dei dati forniti dalla ricorrente con le richieste di indennità giornaliera per il coronavirus. In queste condizioni a ragione l'amministrazione, in presenza di un fatto nuovo (ossia l'ammontare diverso della cifra d'affari dovuto ad un elemento non preso in considerazione dall'assicurata), ha proceduto alla revisione delle precedenti decisioni di attribuzione delle indennità per i periodi litigiosi ed ha richiesto la restituzione degli importi versati indebitamente all'assicurata. Deve infatti essere restituita la prestazione che viene erogata in contrasto con la legge poiché occorre ristabilire l'ordine legale (cfr. sentenza 9C_328/2015 del 23 settembre 2015, consid. 1, con rinvio alla DTF 122 V 134; cfr. STF 8C_294/2018 del 28 giugno 2018 consid. 4.2.2.). L'insorgente deve di conseguenza restituire l'importo conseguito nel periodo in esame, pari a fr. 3'352.50. Infine, va evidenziato che se la ricorrente ritiene di avere difficoltà a restituire il citato ammontare, può inoltrare una domanda di condono alla Cassa, entro 30 giorni dal momento in cui la decisione è cresciuta in giudicato (cfr. art. 4 cpv. 4 OPGA). 2.6. L'art. 61 lett. f bis LPGA prevede che per le controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Trattandosi di prestazioni IPG Corona non è stato previsto di prelevare le spese (cfr. art. 1 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno del 17 marzo 2020 [RU 2020 871; RS 830.31]; Kieser , Covid-19 – Erlasse und Sozialversicherungsrecht in COVID-19. Ein Panorama der Rechtsfragen zur Corona-Krise, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea 2020 pag. 741 n. 30). Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi , Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107) .

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.